

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Sentenza d'appello, mancata indicazione degli estremi della sentenza di primo grado, conseguenze**

*Non può affermarsi la nullità (o comunque inefficacia) della sentenza d'appello per mancata indicazione degli estremi della sentenza di primo grado che si è voluto confermare per omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata in quanto detta omissione integra una mera irregolarità a fronte di altri elementi chiaramente specificati nella parte relativa allo svolgimento del processo (come ad esempio la data del deposito del ricorso di primo grado, l'indicazione delle parti, la data in cui la sentenza appellata è stata resa) tali da escludere ogni dubbio su quale sia stato il provvedimento oggetto di conferma.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14898**

*...omissis...*

1. Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 558/2011 del 14/6/2011, confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa in data 14/2/2008 di rigetto dell'opposizione proposta dalla xxxx nei confronti xxxxxxxx avverso la cartella esattoriale notificata in data 9/2/2007 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 233.024,00 a titolo di recupero crediti previdenziali ai sensi della L. n. 448 del 2001 (sgravi indebiti) e per la violazione della L. n. 341 del 1995 (imponibile contributivo nel settore edile), oltre sanzioni ed accessori in relazione al periodo 1/1/2002-1/1/2005.

Riteneva la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente giudizio, che i licenziamenti collettivi disposti dalla società nel settembre 2004 e nel gennaio 2005 (che avevano interessato anche i dipendenti per le cui assunzioni, nel 2002, la Mxxxxxx beneficiato delle agevolazioni di cui alla legge n. 448/2001) non fosse imputabile ad alcun factum principis essendo svincolato dalle vicende concernenti xxxxxx da realizzare su iniziativa della Mxxxxxx e risultando ricollegabile a fattori (crisi del settore edile e mancanza di commesse) non certo imprevedibili nell'esercizio di un'impresa commerciale soggetta alle dinamiche dell'economia ed alle oscillazioni del mercato. Riteneva, inoltre, quanto alla violazione delle disposizioni in materia di imponibile contributivo nel settore edile che le verifiche ispettive erano state effettuate sulla base dei registri aziendali, che nessuna contestazione era stata sollevata dalla società in ordine ad eventuali errori nel computo delle presenze/assenze, e che le richieste di aspettativa prodotte dall'opponente non avessero valenza probatoria in quanto prive di data certe e provenienti da soggetti estranei al giudizio.

Avverso tale sentenza xxxx ricorso per cassazione affidato a due motivi.

xxxS. (anche nella qualità di mandatario xxxx con controricorso.

Laxxxxx. xxx è rimasta solo intimata.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità (o comunque inefficacia) della sentenza della Corte territoriale per mancata indicazione degli estremi della sentenza di primo grado che si è voluto confermare nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e degli artt. 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ.. Si duole del fatto che mai nella sentenza impugnata sia indicata espressamente e distintamente la sentenza di primo grado la cui conferma integrale è statuita nella parte dispositiva, con il risultato pratico di incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato oltre che di quello della conformità tra minuta e originale dattilografato.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata (e, invero, nella specie, del solo numero) integra una mera irregolarità a fronte degli altri elementi chiaramente specificati nella parte relativa allo svolgimento del processo (data del deposito del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa, parte ricorrente e parti convenute, data in cui la sentenza appellata è stata resa) così da escludere ogni dubbio su quale sia stato il provvedimento oggetto di conferma.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 399 del 2000, art. 116, comma 8. Invoca la ricorrenza, nella specie, dell'ipotesi di omissione L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. a) e

non di quella di evasione L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. b) come riportato nel dettaglio degli addebiti della cartella.

Il motivo è inammissibile.

Non deduce la ricorrente quando ed in che termini la questione della determinazione del regime sanzionatorio applicabile nel caso in questione sia stata posta innanzi ai giudici di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Nè invero la società si duole di una omessa ovvero erronea pronuncia sul punto limitandosi, nel motivo, ad enunciare in astratto regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito. Invero, quantunque la legge non definisca il concetto di impugnazione, nondimeno è indubbio che impugnare significa - etimologicamente - contrastare, attaccare, combattere, confutare, contraddire. E allora, poichè l'impugnazione implica una necessaria doglianza contro il provvedimento cui si rivolge, una contestazione della soluzione giuridica adottata in tale provvedimento, un motivo che non confuti le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ma che si limiti a reclamare l'applicazione di determinate norme (non considerate in quanto attinenti a questione non sottoposta), si atteggia, rispetto al ricorso per cassazione (retto dal principio di tassatività dei motivi), quale motivo non consentito.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

2. Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. (con la quale la ricorrente richiama il contenuto della circolare dell'Ixxxxxxx n. 66 del 5 giugno 2008) che non tiene conto di quanto evidenziato nella relazione in ordine alla ragioni di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

3. Conseguentemente il ricorso va rigettato.

4. La regolamentazione delle spese tra le parti costituite segue la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore xxxxx delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.